





ORIGINALE

	<b>COMUNE DI CAMEROTA</b> Provincia di Salerno Piazza San Vincenzo n° 5  Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	Provincia di Salerno 	Regione Campania 
---	---	---	---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 07.09.2014

Prot. Pubbl. N. del

**OGGETTO:REGOLAMENTO COMPONENTE TASI-APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10,00** presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Camerota, ubicata in Via Convento dei Cappuccini, Camerota Capoluogo causa incendio **02/05/2013**, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio dott. Alfonso Esposito, **prot. 10552 del 02.09.2014** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente-Seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Presidente Dott. Alfonso esposito.

**Dei consiglieri Comunali sono presenti n° 8 -assenti n° 3 come segue:**

		Presente	Assente
1) Dott. Antonio Romano	<b>Sindaco</b>	X	
2)Dott. Alfonso Esposito	<b>PRESIDENTE</b>	X	
3) Dott. Michele Del Duca	<b>Consigliere</b>		X
4) Sig. Orlando Laino	<b>Consigliere</b>	X	
5) Dott. Marco Garofalo	<b>Consigliere</b>	X	
6) Geom. Domenico Ciorciaro	<b>Consigliere</b>	X	
7) Sig. Rosario Abbate	<b>Consigliere</b>	X	
8)Dott. Troccoli Ciro	<b>Consigliere</b>	X	
9) Dott. Pierpaolo Guzzo	<b>Consigliere</b>		X
10) Dott. Vincenzo Antonio Del Gaudio	<b>Consigliere</b>		X
11) Sig. Scarpitta Mario Salvatore	<b>Consigliere</b>	X	
		<b>8</b>	<b>3</b>

Partecipa in qualità di Segretario Comunale il dr. Sergio Gargiulo .



**COMUNE DI CAMEROTA**  
 Provincia di Salerno

DELIBERA N. **16**  
 DEL **07.09.2014**  
 ORE **10:00**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
_____	_____

<b>OGGETTO</b>	<u>Replacimento componente TASI - APPROVAZIONE</u>
----------------	--

Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza Int.N. _____ <input type="checkbox"/> Residui	Somma stanziata	€	_____
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario e di ragioneria, a norma dell'art. 123 del D. Lgs. 267/2000  ATTESTA Come da prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di (€ _____)  Il Responsabile _____	Variazioni in aumento	€	_____
	Somme già impegnate	€	_____
	<b>SOMMA DISPONIBILE</b>	€	_____

**Al sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che testualmente recita:**  
 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri son inseriti nella deliberazione.  
 2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.  
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:	
	_____	
	Data / /	Il Responsabile del Servizio Interessato _____

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:	
	<u>Nullo da approvare</u>	
	Data _____	Il Responsabile _____

<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>	In merito alla conformità dell'azione amministrativa a Leggi, Statuto e Regolamenti, ai sensi dell'art. 97 - secondo comma - del D. Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere:	
	_____	
	Data / /	Il Segretario Comunale _____

<b>Data della seduta</b>	<b>CONSIGLIERI COMUNALI ASSENTI</b>	
	<u>Del Buca, Russo, Del Giudice.</u>	

07/09/2014

In apertura di seduta il Presidente del consiglio comunica che è stata depositata un'interrogazione del gruppo di minoranza ( Guzzo, Del Gaudio) avente ad oggetto "Accordo transattivo comune e società Ciclope". Il Presidente fa presente, altresì, che è stata altresì consegnata, con identici firmatari, una dichiarazione di voto inerente la determinazione dell'aliquota TASI anno 2014 che non verrà né letta né allegata al verbale attesa l'assenza odierna dei dichiaranti medesimi. Prima di aprire la discussione il Sindaco evidenzia l'urgenza della convocazione dettata dalle prossime scadenze di bilancio. A fronte di ciò si è provveduto con solerzia a fornire gli atti ai consiglieri perché ne avessero piena conoscenza. Si passa alla lettura del primo argomento all'ordine del giorno. Il Sindaco relaziona procedendo alla lettura di ogni singolo articolo del regolamento che riceve l'approvazione della componente di maggioranza del consiglio comunale ( voti favorevoli 7). Il consigliere Scarpitta ritiene preliminarmente opportuno che si rifletta adeguatamente sui fatti di cronaca dei giorni precedenti il consiglio ed invita tutti a fare altrettanto. Nel merito dell'argomento egli osserva che meglio sarebbe stato scegliere con adeguato preavviso il giorno di riunione, eventualmente concordandolo con la minoranza. Aggiunge, poi, che occorre parlare con maggiore chiarezza in merito all'aliquota da applicare e sul gettito atteso, in quanto il risultato economico si poteva ottenere incidendo maggiormente sulla spesa senza gravare di nuove tasse i cittadini. Il consigliere Scarpitta aggiunge " io voto no a questo regolamento ennesima tassa". Interviene il Sindaco per evidenziare che il regolamento in approvazione non implica assolutamente un aumento della pressione fiscale, come si vorrebbe far credere, del resto, aggiunge, come sia paradossale che chi proponeva, in passato, l'istituzione della tassa di soggiorno, oggi, parli di vessazione dei cittadini con nuove imposte. Per il Sindaco appare irragionevole bocciare un tributo teso a garantire servizi comunali essenziali rivolti alla cittadinanza. Aggiungasi che il comune di Camerota si è mantenuto nei limiti minimi per quanto concerne l'applicazione della tassa. Precisa ancora che per quanto concerne l'evento luttuoso verificatosi nei giorni passati l'amministrazione comunale non intende sottrarsi ad alcuna seria riflessione, purchè sia tale e quindi non spostata su questioni che non hanno nessuna attinenza con l'evento stesso. Il consigliere Scarpitta replica affermando di essere entrato nella passata amministrazione Bortone, di cui è stato membro per breve tempo, quando le decisioni in materia fiscale erano già state prese. A suo dire, comunque, le operazioni da fare erano altre e per di più andavano realizzate in passato senza aspettare la TASI. Il Sindaco osserva che il consigliere Scarpitta nei suoi interventi sembra quasi sempre voglia prendere le distanze dalla passata gestione, cosa impossibile, considerato che ha contribuito all'approvazione della tassa di soggiorno. Sul suo (di Scarpitta) richiamo a finanziare le opere pubbliche con i soldi ricevuti dallo Stato, piuttosto che ricorrere alla nuova tassa, il Sindaco precisa che i finanziamenti straordinari, ricevuti con il decreto legge n.35 del 2013, hanno riguardato i debiti pregressi e non nuovi lavori da avviare eventualmente con il gettito della tassa odierna. Si chiude la discussione e si passa alla votazione.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali presenti;**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visto il comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi del Comune, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato dal Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000) al 31 dicembre, ha già subito un primo differimento al 28 febbraio per poi slittare al 30 aprile 2014 e, da ultimo con il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 e' stato ulteriormente rinviato al 31 luglio 2014;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione favorevoli n. 7 maggioranza; contrari n. 1 (Scarpitta); astenuti n. 0;

### **DELIBERA**

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

L'anno 2014, il giorno 03 del mese di settembre, il Revisore unico ha valutato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento TASI, con la quale si prevede l'applicazione dell'aliquota del 3,3 per mille alle abitazioni principali non soggette all'IMU ed immobili assimilati, con detrazione pari a un massimo di 165,00 € da applicare alle abitazioni con rendita inferiore ai 20,00 €, si prevede, altresì, l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2014, n. 68;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che la TASI dovrebbe garantire un gettito di 370.000,00 €.

**OSSERVATO**

In relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: il gettito di 370.000,00 € è sufficiente a coprire le risorse venute meno a seguito della inapplicabilità dell'IMU sulle abitazioni principali.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


**ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento TASI.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore

**FESTA SABINO**  
REVISORE CONTABILE



**COMUNE DI CAMEROTA**  
*(Provincia di Salerno)*

**Approvato con  
delibera del Consiglio  
Comunale n. 16 del  
07/09/2014\_**

**REGOLAMENTO COMPONENTE TASI**  
**(Tributo per i Servizi Indivisibili)**

## **INDICE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
---------------------------------	---

### **CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 2. Individuazione dei servizi indivisibili	3
Art. 3. Presupposto impositivo TASI	3
Art. 4. Soggetti passivi TASI	3

### **CAPO III - BASE IMPONIBILE, ALIQUOTE E VERSAMENTI**

Art. 5. Base imponibile TASI	4
Art. 6. Determinazione aliquote TASI	5
Art. 7 Esenzioni	5
Art. 8. Detrazioni	6
Art. 9. Dichiarazioni	7
Art. 10. Versamenti	7
Art. 11. Controllo, accertamenti e rimborsi	7
Art. 12. Funzionario Responsabile	7
Art. 13. Entrata in vigore	8



## **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione delle procedure e riduzione degli adempimenti dei contribuenti, la gestione nel Comune di Camerota, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente della IUC.
2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi sanciti dallo Statuto dei diritti del Contribuente e dallo Statuto Comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dalle norme richiamate al precedente comma 1, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali vigenti in materia, in quanto compatibili.

## **CAPO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Articolo 2 - Individuazione dei servizi indivisibili**

1. La TASI è la componente della IUC destinata alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a) illuminazione pubblica;
  - b) manutenzione delle strade;
  - c) polizia locale.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

### **Articolo 3 - Presupposto impositivo TASI**

1. Presupposto del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono assoggettate a TASI anche le unità immobiliari per le quali non si applica l'IMU, ovvero gli immobili esentati dal pagamento dell'IMU, fatti salvi i casi in cui il presente regolamento non preveda una specifica ipotesi di esclusione o di esenzione.
3. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

### **Articolo 4 - Soggetti passivi TASI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari indicate al precedente articolo 3.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento

dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La percentuale della TASI posta a carico dell'occupante è definita dal Consiglio Comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, nella misura compresa tra 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. Qualora l'immobile sia oggetto di contratto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nelle ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI per i locali e le aree scoperte, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

### **CAPO III - BASE IMPONIBILE, ALIQUOTE E VERSAMENTI**

#### **Articolo 5 - Base imponibile TASI**

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, come disciplinata dall'art. 13 del Decreto Legge 201/2011.
2. Per i fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, il valore su cui applicare l'aliquota TASI è determinato secondo le seguenti modalità:
  - La base imponibile da considerare è quella prevista per l'Imposta Municipale Propria che è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011.
  - La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
    - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come individuati e disciplinati al successivo articolo 18, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  - Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
    - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle

categoria catastali C2 (Depositi), C6 (Garage) e C7 (Tetterie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A10 (Uffici e Studi privati);

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (Strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C3 (Laboratori per arti e mestieri), C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
  - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 (Uffici e Studi privati) e D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione);
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (Categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1 (Negozi e botteghe).
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DLgs 504/1992 non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore su cui applicare l'imposta è determinato all'inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti di aggiornamento definiti con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree edificabili occorre far riferimento ai criteri di quantificazione del valore di mercato.

#### **Articolo 6 - Determinazione aliquote TASI**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, l'aliquota di base del Tributo per i servizi indivisibili è pari allo 0,1 per cento, con possibilità per il Comune, in sede di deliberazione delle aliquote, di modificare detta percentuale in aumento, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dell'imposta.
2. In ogni caso, la somma dell'aliquota TASI deliberata dal Comune ai sensi del precedente comma e dell'aliquota IMU non può risultare superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita per la medesima tipologia dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
3. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere lo 0,25 per cento.
4. È tuttavia consentito per il medesimo anno 2014 superare i limiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 per cento, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta in favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere lo 0,1 per cento.

#### **Articolo 7 Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie di immobili:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove

non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni (art.1 comma 3 D.L.16 del 06/03/2014);

b) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

c) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

d) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, rientrano anche in tale fattispecie i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c, d, f del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; gli stessi scontano la TASI sul valore dell'area fabbricabile;

e) gli immobili comunali utilizzati per finalità istituzionali o per l'espletamento di servizi pubblici locali gestiti in house providing.

2. E' esente, altresì, dalla TASI il contribuente il cui nucleo familiare è privo di qualsiasi tipologia di reddito nonché il contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un solo componente che percepisca esclusivamente la "Pensione sociale così configurata dalla normativa INPS;

3. Il tributo è ridotto in misura del 20% nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Articolo 8 – Detrazioni**

Ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 682 lettera b), della Legge 147/2013, con la deliberazione di determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendone ammontare e modalità di applicazione. Tale detrazione non si applica all'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile.

## **Articolo 9 - Dichiarazioni**

I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo non siano variate.

## **Articolo 10 - Versamenti**

1. La TASI è dovuta per anni solari ed è calcolata proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni è computato per intero. Analogo computo è effettuato in relazione alle agevolazione e alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
3. Il versamento del tributo è effettuato direttamente dal contribuente mediante modello di pagamento F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, aventi le stesse scadenze fissate per l'IMU. La prima rata, con scadenza 16 giugno, è pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate per l'anno precedente. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre, è calcolata a saldo dell'importo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua e riferito, distintamente, sia al possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

## **Articolo 11 – Controllo, accertamenti e rimborsi**

L'attività di controllo, accertamento e rimborso è effettuata con le modalità stabilite in materia di I.U.C..

## **Articolo 12 – Funzionario Responsabile**

Con apposito provvedimento è designato il funzionario responsabile del tributo, che esercita i poteri di cui all'art.1 commi 692 e 693 L.147/13.

### **Articolo 13 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
dott. Alfonso ESPOSITO

*Alfonso Esposito*



Il Segretario Comunale  
dott. Sergio GARGIULO

*Sergio Gargiulo*

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

08 SET. 2014

Data .....



Il Segretario Comunale  
dott. Sergio GARGIULO

*Sergio Gargiulo*

### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

08 SET. 2014

Data .....




Il Segretario Comunale  
dott. Sergio GARGIULO

*Sergio Gargiulo*

E' copia conforme all'originale.

Data .....



Il Segretario Comunale  
dott. Sergio GARGIULO